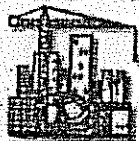




CONFINDUSTRIA
Imperia
SEZIONE EDILI

Feneal - Uil



FeNEAL-UIL

FILCA CISL
TERZ'ACQUE E ITALIA HA LA VOSTRA COLLABORAZIONE

FILCA-CISL

CGIL



FILLEA-CGIL

ACCORDO DI RINNOVO DEL C.C.P.L. 25 GENNAIO 2007 PER LA PROVINCIA DI IMPERIA

Integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010
per le imprese edili ed affini

[Handwritten signatures and initials]

VERBALE DI ACCORDO

In Imperia, il giorno 1 agosto 2012

Tra

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal Presidente della Sezione Edili Geom. Lanteri Olimpio, dall'Ing. Riccardo Littardi, dal Geom. Gian Enrico Laigueglia assistiti dal Dott. Paolo Della Pietra e dalla Dott.ssa Alessandra Ariano.

... e in ordine alfabetico

- La Federazione Nazionale Edile Affini Legno - FeNEAL - UIL della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Pietro Lai e dai membri della Segreteria Proviale Sig. Francesco Balato, Sig. Marco De Andreis e da una rappresentanza del direttivo provinciale; Sig.ra Eleonora Cordoni, Sig. Fabio Muraro, Sig. Giorgio Leone, Sig. Giovanni D'Anca; nonché dalla Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Francesco Balato.
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale sig. Massimo Frisiani Parisetti e dai membri della Segreteria Provinciale Epifanio Gianni', Giovanni Rachiele, rappresentanza direttivo provinciale: Dejan Pean, Giuseppe Ciurleo, Daniele Deplano, Jak Marku;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Gianpiero Garibaldi, dai membri della Segreteria provinciale Amoretti William, Garimy Bouchfa, Mastrangelo Giuseppe, e in rappresentanza del direttivo

Giovanni Barreca, Sarino Zappia e Attilio La Rosa;

è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 25 gennaio 2007, integrativo del CCNL per le imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e del 19 aprile 2010.

Le Parti

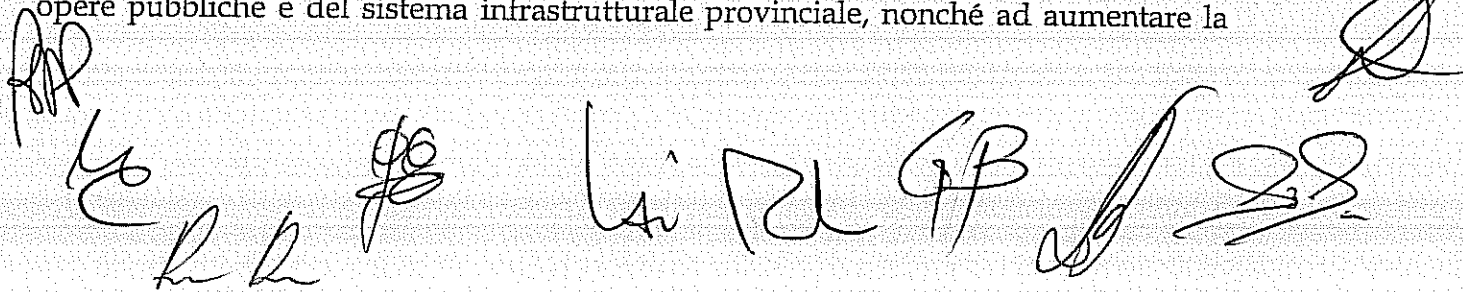
Premesso

- che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 18 giugno 2008 e del 19 aprile 2010, stipulato da ANCE e Federazioni Sindacali nazionali del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta della Sezione Edili dell'Unione Industriali, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti, fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l'obiettivo sopra evidenziato;
- che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell'unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria

convengono quanto segue.

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.

Forte è la volontà del settore edile di poter contribuire a migliorare la qualità delle opere pubbliche e del sistema infrastrutturale provinciale, nonché ad aumentare la



sicurezza sul lavoro, in stretta e sinergica collaborazione con le stazioni appaltanti del territorio.

In ragione di ciò, cerchiamo di condividere insieme alle Stazioni Appaltanti della Provincia d'Imperia la necessità di monitorare il sistema delle gare di appalto ed i meccanismi di mercato, al fine di poter svolgere un'analisi, che permetta di potenziare la qualità della spesa pubblica, nonché lo sviluppo del comparto e lo studio di tutte le sue problematiche.

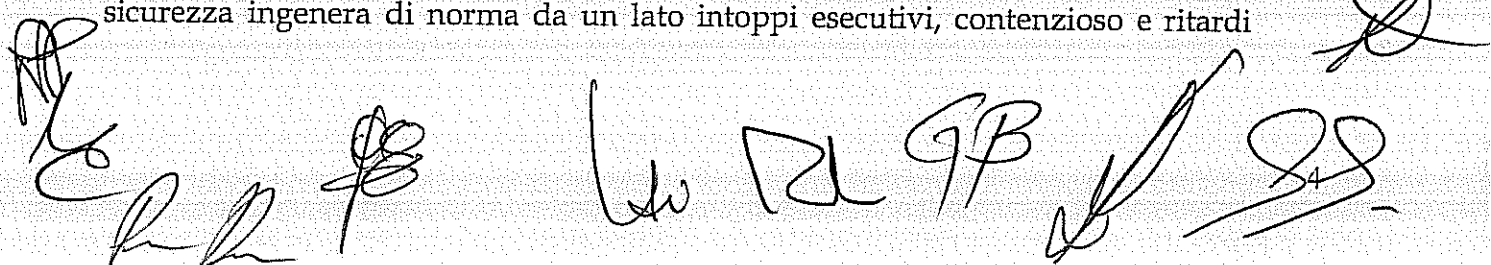
La non congruità dei prezzi e, allo stesso modo, i "maxi ribassi" determinano, di norma, intoppi esecutivi, contenziosi e ritardi nell'ultimazione dell'opera, con conseguenti danni per l'ente appaltante.

Evitare il più possibile che ciò continui a ripetersi è l'obiettivo che ci siamo prefissi, volto alla salvaguardia dell'intero sistema, nel rispetto del procedimento amministrativo e nella piena trasparenza prescritta dalle norme di legge

Lavori Pubblici

Premesso

- che, il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezziari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;
- che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera di norma da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are varied in style, some appearing as full names and others as initials or monograms. They are arranged in a horizontal line across the bottom of the document.

nell'ultimazione dell'opera con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;

le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

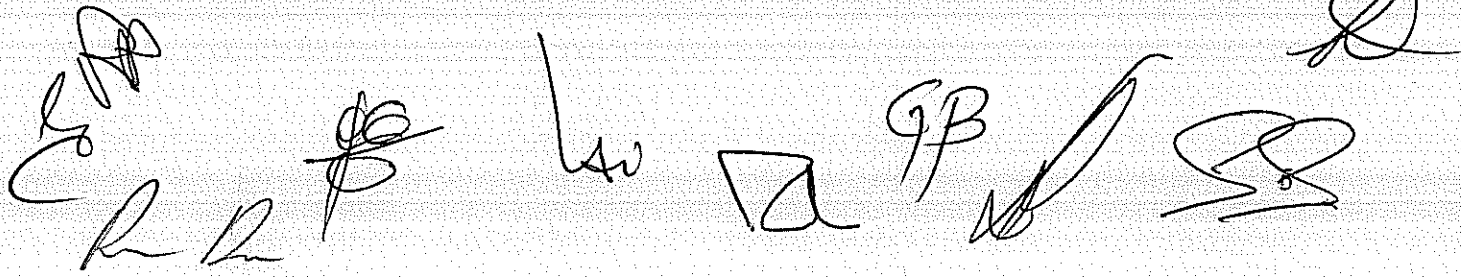
Lavori Privati

Premesso

- che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese ossequienti al dettato contrattuale e normativo;
- che nonostante le numerose iniziative che sono state compiute in questi anni esistono ancora situazioni di manodopera irregolare che sfuggono al controllo dei soggetti preposti ad esso.

Le parti, intendendo intervenire allo scopo di prevenire ogni forma di evasione contributiva e fiscale realizzata attraverso l'uso della manodopera irregolare cui si accompagna, inoltre, una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:

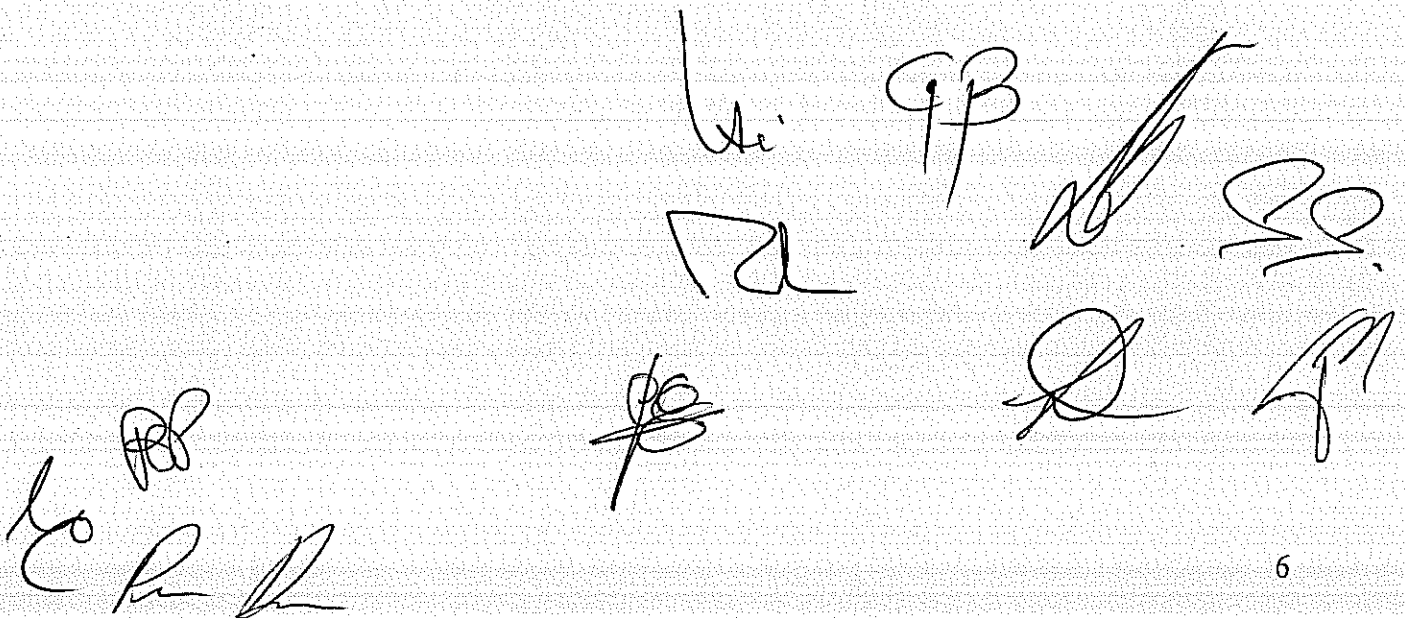
- ✓ definire misure di coordinamento nel campo della prevenzione e della informazione, soprattutto per quanto concerne la materia della sicurezza sul lavoro;



- ✓ coinvolgere gli ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la redazione di progetti cui unire sempre piani di sicurezza adeguati;
- ✓ intervenire presso le pubbliche amministrazioni al fine di fronteggiare la preoccupante crescita al ricorso, nelle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), alla realizzazione di lavori mediante la c.d. "economia diretta", ossia senza l'intervento di alcuna impresa che consente, quindi di eludere la richiesta del D.U.R.C.

ENTI BILATERALI

- I) Le parti ribadiscono la comune volontà di proseguire nell'azione di razionalizzazione e Riorganizzazione degli Enti Paritetici, anche sulla scorta delle intese recentemente intervenute in materia.
- II) Le Parti in armonia con gli orientamenti nazionali, auspicano un maggiore coordinamento tra gli Enti Paritetici della regione Liguria, al fine di renderne sempre più omogeneo l'operato.
- III) Le Parti convengono sulla necessità di una ottimizzazione della circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati/inoccupati e imprese del settore su opportunità lavorative e formative con lo scopo di favorire domanda ed offerta attraverso l'istituzione della "Borsa Lavoro" (art.114C CNL1 9.04.2010).

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately 12 distinct signatures scattered across the lower half of the page, some appearing to be initials or full names in cursive script.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Le parti sociali concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai e impiegati previsto dall'ex art. 10.

L'art. 6 del CCPL 25 gennaio 2007 viene sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 31 dicembre 2010 dell'elemento economico territoriale.

a) OPERAI DI PRODUZIONE

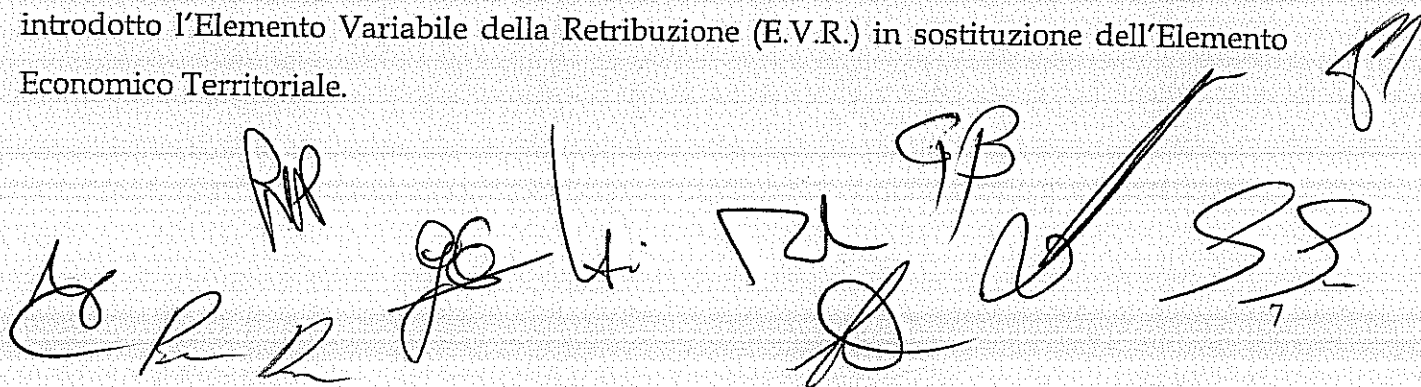
Operaio IV Livello	1,54
Operaio specializzato	1,45
Operaio qualificato	1,29
Operaio comune	1,12

b) CUSTODI, GUARDIANI,
PORTINAI, FATTORINI,
USCIERI e INSERVIENTI
(lett. b, art. 6, CCNL 5.7.95) 1,01

c) CUSTODI, PORTINAI,
GUARDIANI con alloggio
(lett. c, art. 6, CCNL 5.7.95) 0,90

E.V.R. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In attuazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, viene introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) in sostituzione dell'Elemento Economico Territoriale.



Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia, la cui misura percentuale viene determinata nell'allegato accordo e comunque non superiore al tetto massimo del 6% così come stabilito dall'accordo nazionale.

INDICATORI TERRITORIALI

Ai sensi delle disposizioni suindicate, nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
4. valore aggiunto del settore costruzioni individuato al livello provinciale dall'Istat;
5. numero imprese iscritte in Cassa Edile;

A ciascuno degli indicatori sarà attribuita un'incidenza ponderale del 20%

INDIVIDUAZIONE DEL TRIENNIO

L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori di cui sopra e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

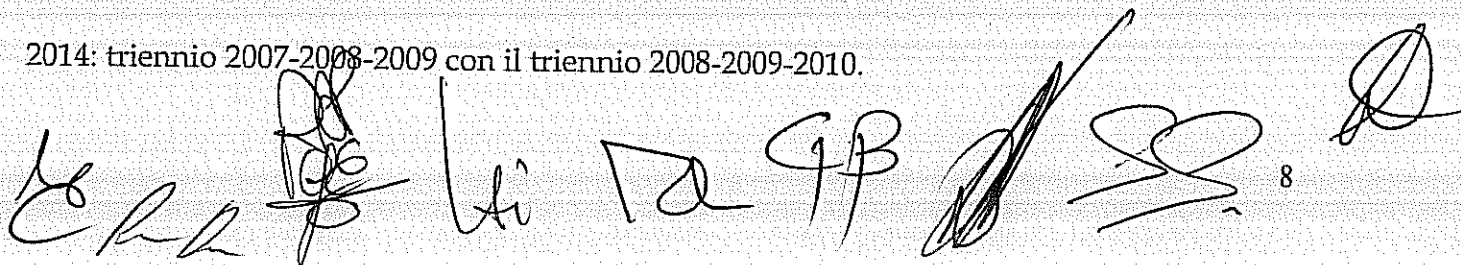
La comparazione verrà fatta con l'ultimo triennio di riferimento che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori.

In attuazione a quanto sopra il triennio di riferimento per EVR anno 2012 è quello 2008-2007-2006 comparato con quello precedente 2007-2006-2005.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

2013: triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009

2014: triennio 2007-2008-2009 con il triennio 2008-2009-2010.



8

MISURA MASSIMA DI E.V.R. EROGABILE PER IL TRIENNIO DI VIGENZA

Valutati i parametri di cui sopra, Le parti concordano di riconoscere per la provincia di Imperia a titolo di "elemento variabile della retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010 (art. 12 C.C.N.L.) e con decorrenza dal 1° agosto 2012, le percentuali riportate nell'allegato accordo (Allegato 2).

PROCEDURA ANNUALE DI VERIFICA DELL'E.V.R. A LIVELLO TERRITORIALE

Le parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ogni anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal presente articolo. Per il 2012 la verifica è effettuata contestualmente alla firma del presente accordo i cui risultati sono allegati al presente documento.

Dell'esito della citata verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.

VERIFICA ANNUALE DEI PARAMETRI AZIENDALI

I due parametri per il calcolo dell'EVR al livello aziendale:

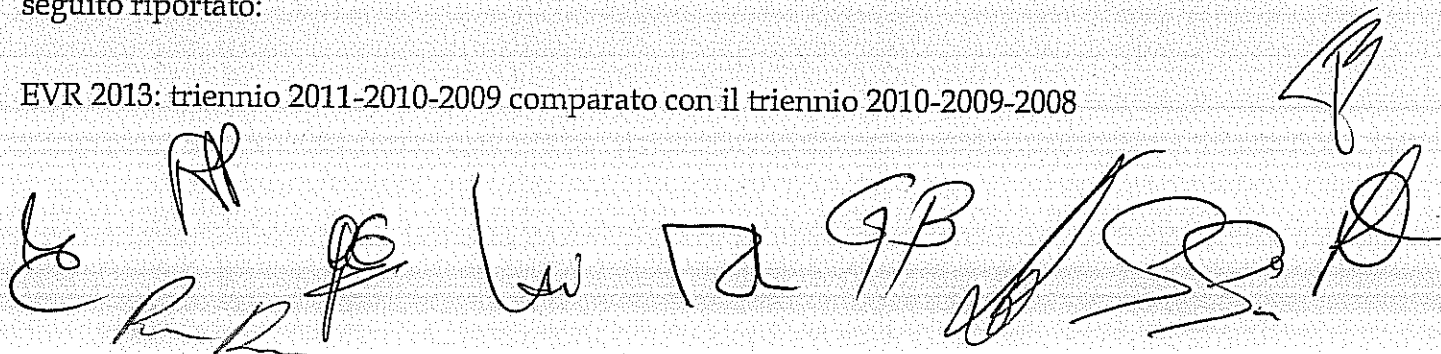
1. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate alla scadenza.

Anche la comparazione dei parametri aziendali verrà fatta su base triennale.

La prima verifica (EVR 2012) avverrà confrontando i due parametri sopra riportati relativi al triennio 2010-2009-2008 con il triennio 2009-2008-2007.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

EVR 2013: triennio 2011-2010-2009 comparato con il triennio 2010-2009-2008



EVR 2014: triennio 2012-2011-2010 comparato con il triennio 2011-2010-2009

Qualora i due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale.

Nel caso in cui i parametri aziendali risultassero entrambi negativi l'Impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Qualora uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda, dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL.

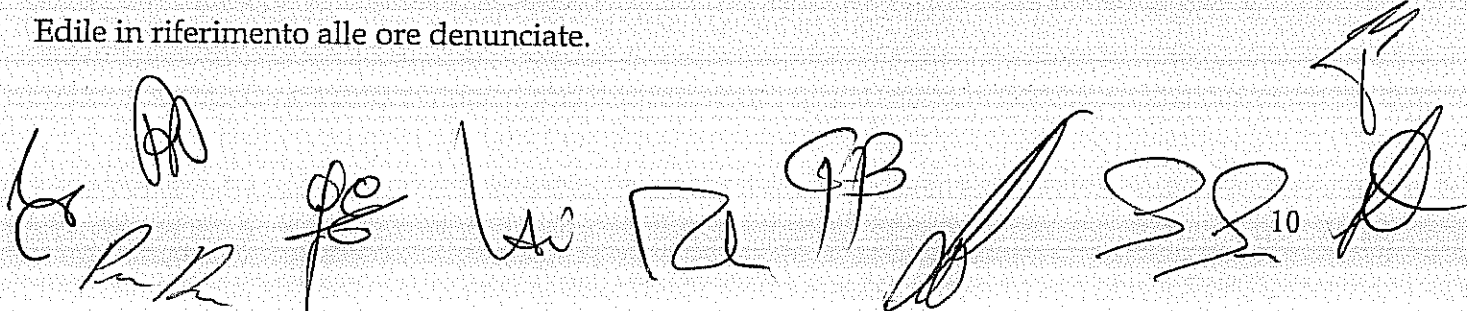
Tuttavia, laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

In caso di non raggiungimento di uno od entrambi i parametri sarà attivata la seguente procedura:

l'impresa renderà autodichiarazione all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territoriale, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite, utilizzando il modello di cui all'allegato 1);

Ance di Imperia o la Cassa Edile di Imperia, qualora l'Impresa non aderisca ad Ance Imperia, informerà tempestivamente con specifica lettera le segreterie provinciale Fillea, Filca e Feneal;

Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, le OO.SS. territoriali potranno richiedere che venga attivato un confronto con l'azienda per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile in riferimento alle ore denunciate.



Qualora l'azienda non rispetti la procedura prevista dal precedente comma o si rifiuti di procedere all'esame congiunto l'EVR sarà erogata nella misura concordata a livello territoriale. Decorso, invece, inutilmente il termine per la richiesta di confronto, ovvero accertata la sussistenza dei presupposti per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura derivante dall'applicazione dei parametri aziendali.

IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia di Imperia, dovranno corrispondere l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; successivamente fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

MODALITA' DI CORRESPENSIONE

Per l'anno 2012, le verifiche degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.V.R., e meglio specificate nell'allegato verbale di accordo (allegato 3), correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriale determinano, con decorrenza dal 1° agosto 2012, il riconoscimento dell'E.V.R. a livello territoriale, nelle seguenti misure:

TABELLA E.V.R. 2012 - EROGABILE 2,00% DAL 1° AGOSTO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012

LIVELLO	MINIMI IN VIGORE AL 01.01.2010	E.V.R. (2,00%)	E.V.R. / ORA
7	1.418,71	28,37	0,16
6	1.276,83	25,54	0,15
5	1.064,02	21,28	0,12
4	993,11	19,86	0,11
3	922,16	18,44	0,11
2	829,95	16,60	0,10
1	709,36	14,19	0,08

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) viene erogato mensilmente in busta paga dalle aziende in misura commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparata per 12 mensilità.

Pertanto, per l'anno 2012, con decorrenza 1° agosto 2012, nel caso in cui uno dei due parametri aziendali fosse pari o positivo od entrambi positivi, l'E.V.R. sarà erogato dalle Imprese, con cadenza mensile secondo le modalità previste dal presente articolo.

Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti alla Cassa Edile.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalla vigente norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

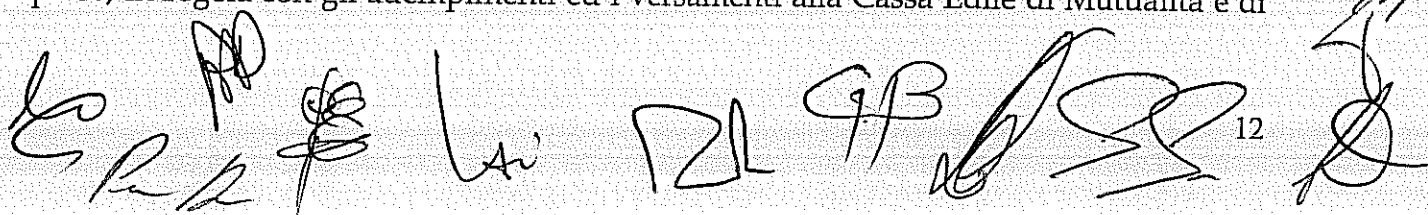
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

L'articolo 15 del CCPL 25 gennaio 2007 viene integralmente sostituito dal seguente:

Con riferimento all'articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 giugno 2008 (19 aprile 2010) il contributo dovuto ai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile è stabilito, a fare data dal 1.7.2012, nella misura del 4,30 % calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e per le festività".

NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO DI ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare e favorire le imprese virtuose le Parti convengono sulla necessità di prevedere dei meccanismi premiali a favore delle imprese, in regola con gli adempimenti ed i versamenti alla Cassa Edile di Mutualità e di



12

Assistenza della Provincia di Imperia, con gli adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza del lavoro di seguito indicati.

Il dispositivo premiante consiste nella riduzione della misura del contributo di finanziamento dell'Anzianità Professionale Edile, operando su due livelli

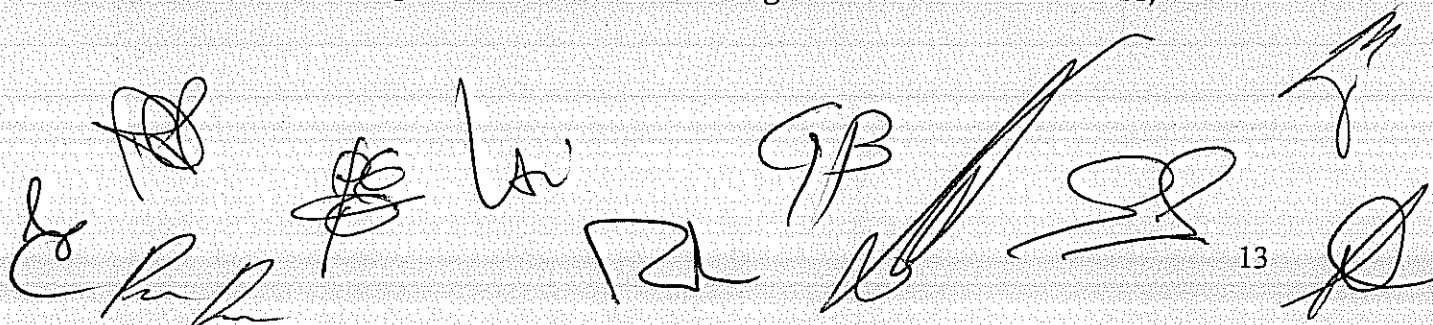
- un primo livello per le imprese che soddisfano i requisiti elencati al successivo punto A) e
- un secondo livello per le imprese che soddisfano l'ulteriore requisito di cui al successivo punto B).

Le aliquote premiali ridotte sono le seguenti:

- contributo A.P.E. nella misura del 3,30 % per le imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto A);
- contributo A.P.E. nella misura del 3,00 % per le imprese in possesso dell'ulteriore requisito di cui al successivo punto B).

A. Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. al 3,30% le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. essere iscritte alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Imperia da almeno 48 mesi; a tale fine si considera continuativa l'iscrizione anche in caso di mutamento di denominazione o di ragione sociale da parte dell'impresa, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.;
2. aver espressamente dichiarato (mediante specifico modulo di impegno predisposto dalle Parti sociali) la disponibilità all'accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del C.P.T. della provincia di Imperia per le verifiche di cantiere e la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro;



3. aver iscritto presso l'Ente Scuola Edile della provincia di Imperia i lavoratori che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
4. essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della provincia di Imperia alle scadenze contrattuali previste per la liquidazione delle prestazioni della quota ferie e della gratifica natalizia per tutto il periodo di cui al punto 1);

B. Per beneficiare della riduzione del contributo A.P.E. al 3,00% le imprese devono essere in possesso del seguente ulteriore requisito, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla lettera A):

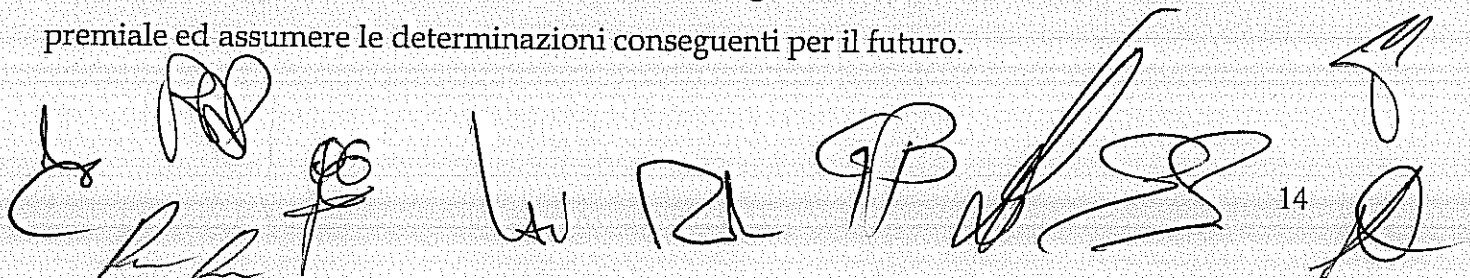
1. aver regolarmente denunciato e versato, per ciascun mese relativo all'anno di gestione della Cassa Edile (1 ottobre - 30 settembre), l'accantonamento GNF e la contribuzione contrattuale dovuta;

I benefici premiali di cui alle precedenti lett. A) e B) sono fruiti dalle imprese in possesso dei relativi requisiti a consuntivo, con decorrenza dal primo gennaio successivo all'esercizio (ottobre-settembre) quello di riferimento (mediante il meccanismo della compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile o mediante rimborso della stessa Cassa Edile), sulla base dell'autorizzazione scritta inviata a cura della Cassa Edile alle imprese aventi diritto.

La Cassa Edile verificherà presso l'Ente Scuola Edile e il C.P.T. della provincia di Imperia il rispetto da parte delle imprese degli impegni ed obblighi previsti ai nn. 2) e 3) della precedente lettera A).

Il finanziamento dei benefici premiali avverrà mediante utilizzo della riserva A.P.E.

La presente norma premiale ha natura sperimentale. Entro la data di scadenza del C.C.P.L., le Parti si incontreranno per esaminare gli effetti dell'introduzione della norma premiale ed assumere le determinazioni conseguenti per il futuro.



14

Qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall'art. 108 del CCNL - Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare gli effetti di tale eventuale previsione sulla norma premiale sopra indicata.

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il comma 2 dell'art. 8 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

Con decorrenza dal 1° agosto 2012 l'importo dell'indennità è stabilito nella misura oraria di Euro 0,17.

MENSA

Il comma 5 dell'art. 9 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

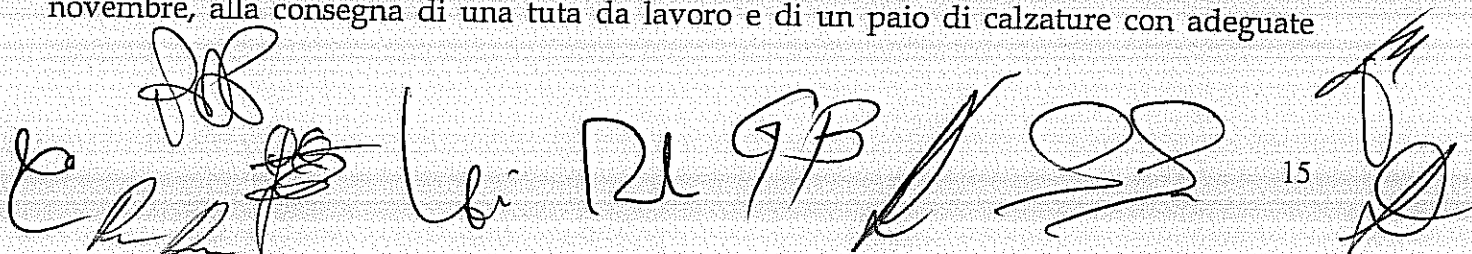
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva nelle seguenti misure orarie:

- Euro 0,71 dal 1° agosto 2012;
- Euro 0,75 dal 1° agosto 2013;

VESTIARIO

L'articolo 26 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 giugno di ogni anno hanno maturato un'anzianità di settore di almeno 400 ore nel semestre precedente o 600 ore nei dodici mesi precedenti, tenendo conto delle stesse tipologie di ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile, previa acquisizione dal lavoratore delle taglie e delle misure, la Cassa Edile di Imperia provvederà, nel corso del mese di novembre, alla consegna di una tuta da lavoro e di un paio di calzature con adeguate



caratteristiche antinfortunistiche direttamente al domicilio dei lavoratori tramite la ditta fornitrice incaricata.

Per sostenere tale onere è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle Imprese stabilito, con decorrenza dal 1.1.2012, nella misura dello 0,30% calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art.24 del C.C.N.L. 18 giugno 2008.

CARENZA MALATTIA

L'articolo 28 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1 gennaio 2007 in caso di malattie di durata fino a 6 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

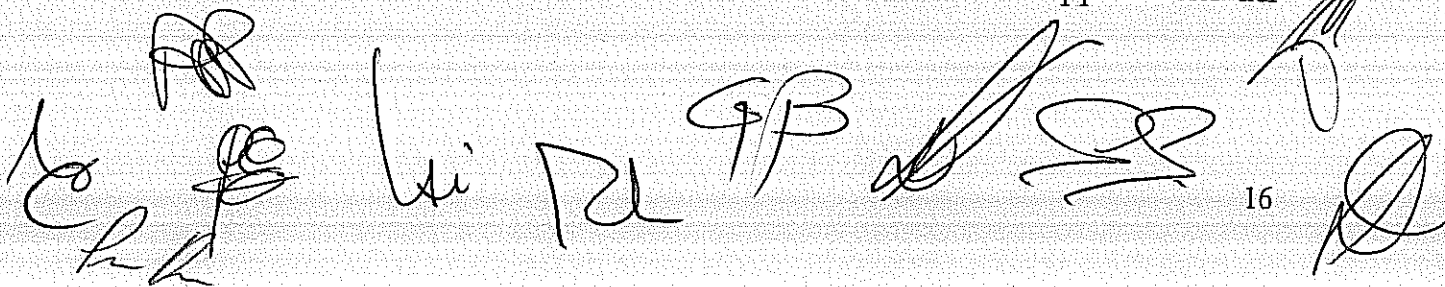
Il trattamento non è dovuto per gli eventi fino a 2 giorni di durata.

Il trattamento spetta per tutti gli eventi morbosi aventi durata compresa tra i 3 ed i 6 giorni di durata.

Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale dei settori e dall'ex indennità di contingenza per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.

Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato E del CCNL 18 giugno 2008 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Lsi", "RA", "GB", and others.

medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

Per sostenere tale onere è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle imprese stabilito, con decorrenza dal 1.1.2012, nella misura dello 0,02% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.T.)

Le parti convengono l'istituzione nella Provincia di Imperia della figura del secondo RLST, con operatività a decorrere dal 1 giugno 2011, in aggiunta a quello già previsto nell'accordo integrativo provinciale del 25 gennaio 2007

Il comma 3 dell'art.27 del CCPL 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione del R.L.S.T viene istituito un apposito fondo autonomo presso la Cassa Edile alimentato da un contributo, stabilito con decorrenza dal 1.1.2012, in misura pari allo 0,20% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008.

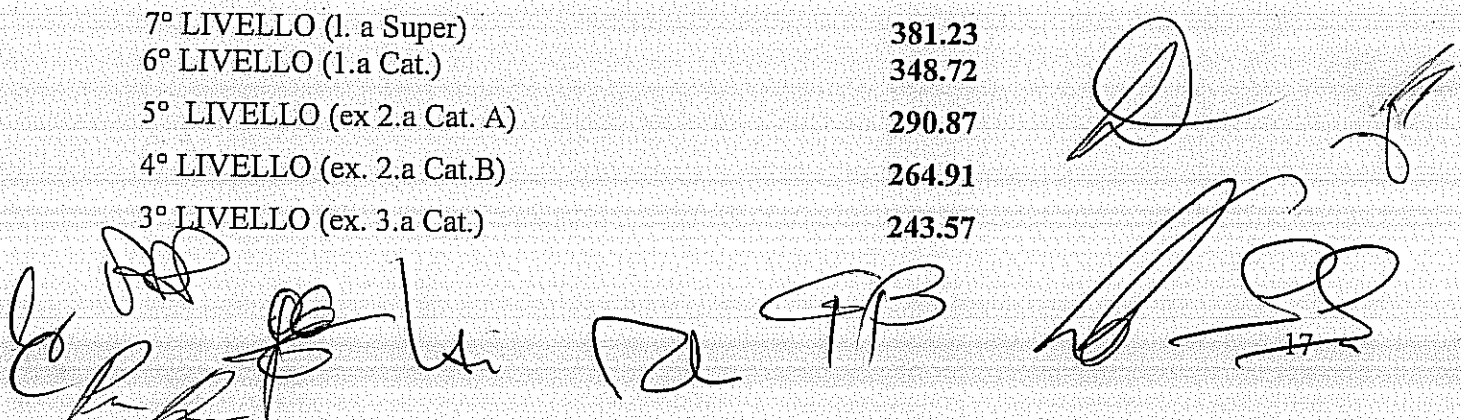
PREMIO DI PRODUZIONE

Le parti sociali concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai e impiegati previsto dall'ex art. 10.

Pertanto gli importi a decorrere dal 1 gennaio 2011 sono i seguenti:

CATEGORIE

7° LIVELLO (l. a Super)	381.23
6° LIVELLO (1.a Cat.)	348.72
5° LIVELLO (ex 2.a Cat. A)	290.87
4° LIVELLO (ex. 2.a Cat.B)	264.91
3° LIVELLO (ex. 3.a Cat.)	243.57



2° LIVELLO (ex. 4.a Cat.)	218.19
1° LIVELLO (ex. 4.a Cat. 1. o impiego)	187.74

INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

Agli impiegati sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa nelle seguenti misure mensili:

Euro 122,83 dal 1° agosto 2012;

Euro 129,75 dal 1° agosto 2013;

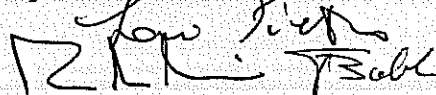
VALIDITA' E DURATA

Le norme contenute nel presente accordo, integrative del C.C.P.L. 25 gennaio 2007, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Imperia, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna ed hanno la durata prevista dalle disposizioni della contrattazione nazionale.

Qualora non sia disdetto da una delle Parti con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla data di stipula di un nuovo accordo collettivo provinciale.

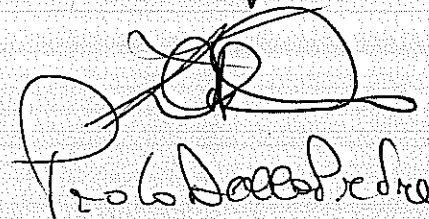
Letto, confermato, sottoscritto.

p. la FESEAL - UIL

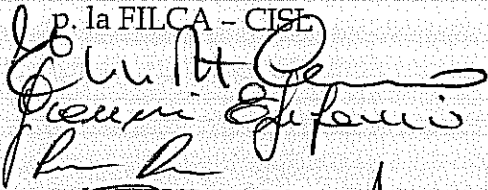


p. la Sezione Edili

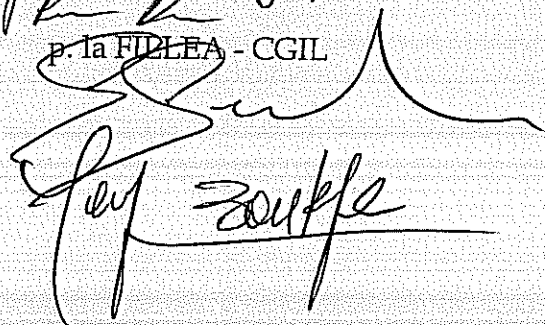
dell'Unione Industriali Imperia



p. la FILCA - CISL



p. la FIDLEA - CGIL



Allegato 1

Spett.le
Cassa Edile di Imperia
Via Martiri della Libertà 21/e
18038 Sanremo

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
ANCE IMPERIA
Viale Matteotti 32
18100 Imperia

Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di uno od entrambe i parametri aziendali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'allegato A), all'Accordo del 1° agosto 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 25 gennaio 2007, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno 2012 (triennio 2010/2009/2008 rapportato al triennio 2009/2008/2007).

- o Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- o Volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

e di conseguenza, dichiara che nell'anno 2012

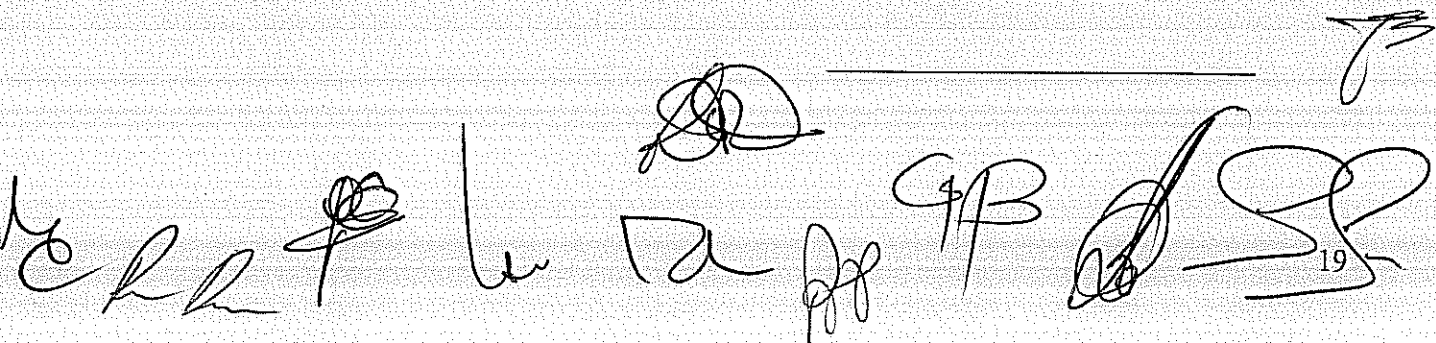
- o Non sarà tenuta alla corresponsione dell'EVR (entrambi i parametri negativi);
- o Procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, - 30% dell'EVR definito a livello territoriale, oltre al 50% dell'eccedenza (un parametro negativo).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'allegato A) all'Accordo del 1° agosto 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 25 gennaio 2007, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti.

Data

Timbro e Firma

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint, illegible stamps or markings. The signatures appear to be from different individuals, possibly representing the company and the union. The date line is also present but not filled in.

Allegato 2

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° agosto 2012 presso la sede di Confindustria Imperia si sono incontrati:

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal Presidente della Sezione Edili Geom. Lanteri Olimpio, dall'Ing. Riccardo Littardi, dal Geom. Gian Enrico Laigueglia assistiti dal Dott. Paolo Della Pietra e dalla Dott.ssa Alessandra Ariano

E

- Il Sindacato Provinciale FeNEAL-UIL, rappresentato dal Sig. Pietro Lai;
- Il Sindacato Provinciale FILCA-CISL, rappresentato dal Sig. Massimo Frisiani Parisetti;
- Il Sindacato Provinciale FILLEA-CGIL, rappresentato dalla Sig. Gianpiero Garibaldi

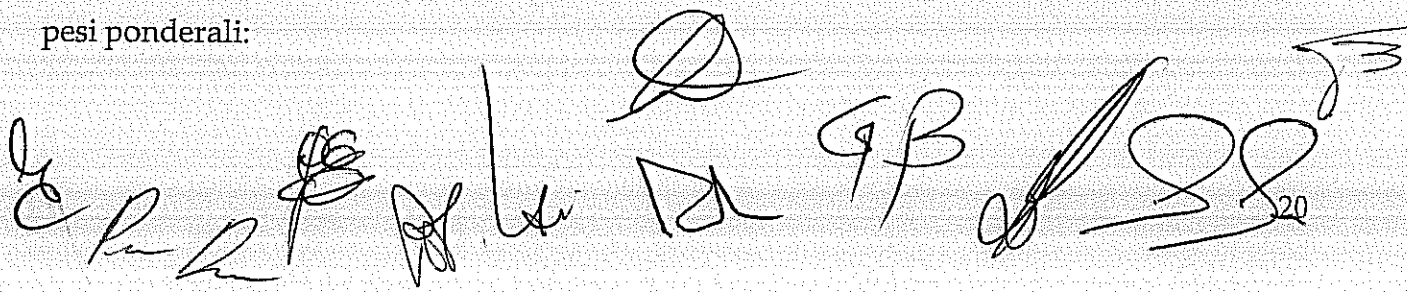
Premesso che

- In data 1 agosto 2012 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili del 25 gennaio 2007;

Le previsioni contenute nell'accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro e nell'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri, sottoscritto in data odierna, integrativi del CCNL del 10 giugno 2008 e del 19 aprile 2010.

A chiarimento delle stesse concordano espressamente quanto segue:

Le Parti dichiarano la comune volontà di garantire ai lavoratori un valore dell'E.V.R. ragionevole e realmente correlato all'andamento congiunturale, come enunciato dalle intenzioni nazionali, e di ricercare le condizioni per assicurare la seguente progressione nel triennio di vigenza contrattuale, riservandosi di definire conseguentemente i relativi pesi ponderali:



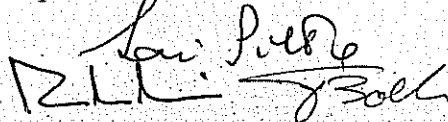
anno 2012: 2,0%

anno 2013: 4,0%

anno 2014: 6,0%

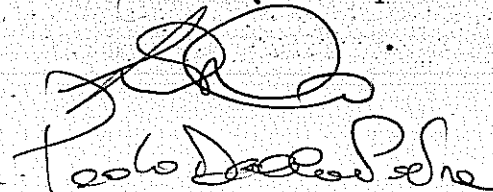
secondo gli importi di cui all'allegato prospetto A).

p. la FeNEAL - UIL



p. la Sezione Edili

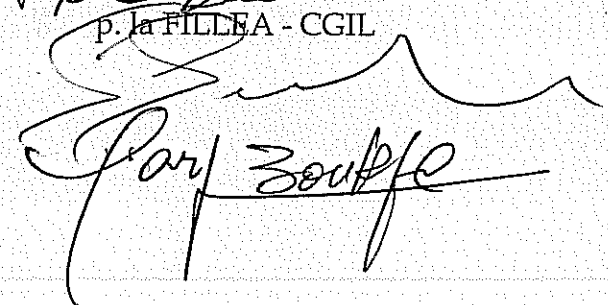
dell'Unione Industriali Imperia



p. la FILCA - CISL



p. la FILLEA - CGIL



Allegato 3

VERBALE DI VERIFICA E DI ACCORDO

Il giorno 1 agosto 2012 presso la sede di Confindustria Imperia si sono incontrati:

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal Presidente della Sezione Edili Geom. Lanteri Olimpio, dall'Ing. Riccardo Littardi, dal Geom. Gian Enrico Laigueglia assistiti dal Dott. Paolo Della Pietra e dalla Dott.ssa Alessandra Ariano

E

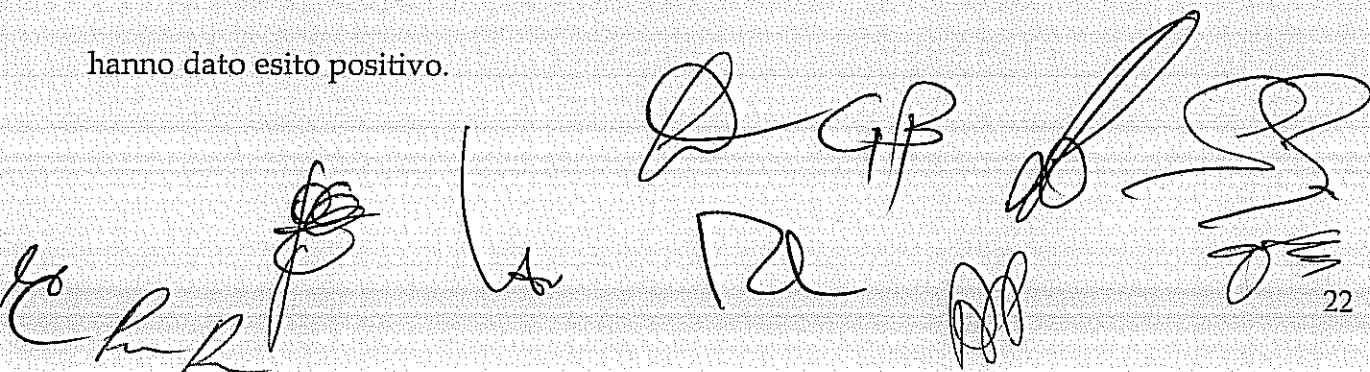
- Il Sindacato Provinciale FeNEAL-UIL, rappresentato dal Sig. Pietro Lai;
- Il Sindacato Provinciale FILCA-CISL, rappresentato dal Sig. Massimo Frisiani Parisetti;
- Il Sindacato Provinciale FILLEA-CGIL, rappresentato dalla Sig. Gianpiero Garibaldi

Per dare corso agli adempimenti previsti dall'Allegato 3 dell'Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL relativo alla determinazione dell'EVR per l'esercizio con decorrenza 1 gennaio 2012.

Secondo la procedura prevista, le Parti hanno esaminato (come da allegato prospetto n. 1) i parametri congiunturali contrattualmente stabiliti riscontrando, sulla base del raffronto del triennio 2006-2007-2008 del triennio 2005-2006-2007, che i seguenti indicatori:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Imperia;
4. valore aggiunto del settore costruzioni individuato al livello provinciale dall'Istat;
5. numero imprese iscritte in Cassa Edile;

hanno dato esito positivo.



Le Parti concordano di attribuire a ciascuno degli indicatori sarà attribuita un'incidenza ponderale del 20%.

Pertanto l'EVR contrattualmente concordato è riconosciuto nella misura prevista dall'allegato prospetto.

p. la FeNEAL - UIL

Luci Piro
Roberto Ball

p. la FILCA - CISL

Roberto Ball
Roberto Ball

p. la FILDEA - CGIL

Roberto Ball
Roberto Ball

p. la Sezione Edili

dell'Unione Industriali Imperia

Roberto Ball
Roberto Ball

ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE - VALORI MENSILI

LIVELLO	MINIMI P.B. 1.1.2010	% EVR	VALORE EVR	30%	% EVR	VALORE EVR	30%	% EVR	VALORE EVR	30%
VII	1.418,71	2,0%	28.3742	8.5123	4,0%	56.7484	17.0245	6,0%	85.1226	25.5368
VI	1.276,83	2,0%	25.5366	7.6610	4,0%	51.0732	15.3220	6,0%	76.6098	22.9829
V	1.064,02	2,0%	21.2804	6.3841	4,0%	42.5608	12.7682	6,0%	63.8412	19.1524
IV	993,11	2,0%	19.8622	5.9587	4,0%	39.7244	11.9173	6,0%	59.5866	17.8760
III	922,16	2,0%	18.4432	5.5330	4,0%	36.8864	11.0659	6,0%	55.3296	16.5989
II	829,95	2,0%	16.5990	4.9797	4,0%	33.1980	9.9594	6,0%	49.7970	14.9391
I	709,36	2,0%	14.1872	4.2562	4,0%	28.3744	8.5123	6,0%	42.5616	12.7685

